

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 155

OGGETTO: Contratto per l'affidamento del servizio di gestione sosta zone blu - esecuzione Delibera di GM n. 69/2017 e Determinazione n. 726/2017

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno 18 (diciotto) del mese di dicembre presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) il Dott. Filippo Nesci, nato a Soriano Calabro (VV) il 26 settembre 1971 (numero di codice fiscale: NSC FPP 71P26 I854P), il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente della Polizia municipale, nominato con Decreto Sindacale n. 9 del 08 luglio 2016, modificato con Decreto Sindacale n. 9 del 20 aprile 2017, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) la Società San Luca Multiservice s.r.l.s., con sede in Tricase (LE) – P.I.: 04671970756, qui presente a mezzo dell'Avv. Stefano Luna, nato a Tricase (LE) il 28 dicembre 1976 ed ivi residente alla via Giaccari s.n.c. (cf: LNU SFN 76T28 L419V), nella qualità di amministratore unico della citata

Società, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecce, in data 18 dicembre 2014, con il numero R.E.A. LE - 310180; giusto documento di verifica di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nonché visura camerale (Documento n. T 241657732) e depositati agli atti; impresa che, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata anche "Concessionario".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 23 febbraio 2017, si è stabilito:

1. di affidare a ditta esterna la gestione del servizio di gestione delle aree di parcheggio a pagamento senza custodia, per anni cinque;
2. gli indirizzi per l'affidamento in concessione del servizio in parola;
3. l'approvazione del relativo Capitolato Speciale d'Oneri.

- con Determinazione dirigenziale n. 726 del 12 giugno 2017 della Polizia municipale, si è proceduto all'indizione di gara a procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio in oggetto;

- con Determinazione dirigenziale n. 1362 del 28 novembre 2017 della Polizia municipale, in seguito alla conclusione delle operazioni di gara, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto, alla Società San Luca Multiservice s.r.l.s.;

- che sono state effettuate le verifiche in ordine ai requisiti dichiarati dal Concessionario in sede di gara e che la documentazione risulta essere conforme alle vigenti disposizioni legislative;

- che in data 02 novembre 2017, l'Ufficio Territoriale del Governo di Lecce, comunicava che, a carico dell'impresa San Luca Multiservice s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 6 del medesimo decreto;

- che, per la stipula del presente contratto, è stato acquisito, con prot. INPS n. 8643192, regolare certificato DURC, con scadenza 20 marzo 2018;

- che il Concessionario ha dichiarato, in sede di gara, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, così come quelli presenti nella restante parte dell'atto, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso il Comando della Polizia municipale.

Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, il Capitolato Speciale d'Oneri con i suoi allegati, e l'Offerta Tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara, allegati al presente atto in formato digitale.

ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il Titolare dell'impresa, Stefano Luna nato a Tricase (LE) il 28 dicembre 1976 ed ivi residente alla via Giaccari s.n.c. (cf: LNU SFN 76T28 L419V), nella propria qualità, dichiara che la Società non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente della Polizia municipale, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ed il Concessionario dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 31 gennaio 2017 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. Il Concessionario si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 al Codice di Comportamento

del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte del Concessionario e dei collaboratori a qualsiasi titolo del Concessionario, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 4: Oggetto e durata dell'appalto

Il Comune conferisce al Concessionario, che accetta, l'affidamento del servizio di gestione e vigilanza delle aree destinate a soste tariffate e zone limitrofe, senza custodia di veicoli, ubicate sul territorio del Comune di Vibo Valentia.

Il servizio interessa n. 1.451 stalli per la sosta a pagamento, così come rideterminati dall'Organo Esecutivo, di cui n. 646 sono previsti nella frazione Marina, alcuni dei quali subordinati a concessione demaniale dalla Capitaneria di Porto, che deve essere richiesta dal Comune di Vibo.

I parcometri saranno posizionati come da progetto che la Società, previo parere della PM, provvederà a redigere tempestivamente.

Il presente appalto, avrà durata di anni 5 (cinque) dalla data di inizio del servizio.

Al termine del contratto, il Comune potrà decidere l'interruzione del servizio senza alcun vincolo o impegno di qualsivoglia natura verso la Società concessionaria o altri aventi causa.

E' facoltà del Comune, al termine dell'appalto, di chiedere la cessione a titolo gratuito dei soli parcometri offerti in sede di gara (quindici Parkeon Strada),

o lo smantellamento di tutti gli impianti con il ripristino dello stato dei luoghi.

ARTICOLO 5: Corrispettivo della concessione

Il corrispettivo dovuto al Comune dal Concessionario è pari al 36% (trentasei per cento); giusta offerta economica al rialzo del 6% rispetto alla base d'asta del 30%.

ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) il Concessionario espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e b), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.-. A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare al Concessionario l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CIG 7100285C87 assegnato all'intervento.

ARTICOLO 7: Modalità di pagamento

L'aggiudicatario dovrà corrispondere l'importo pari alla misura del 36% degli introiti della gestione del servizio, in rate mensili posticipate, da pagarsi entro 15 giorni dalla scadenza del mese stesso.

Per nessuna ragione l'aggiudicatario del servizio potrà sospendere o ritardare

il pagamento del corrispettivo per la presente concessione comunale. In caso di mancato pagamento totale o parziale della somma dovuta entro 15 (quindici) giorni dalla singola scadenza sopra richiamata, il Comune provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della cauzione, che dovrà essere reintegrata entro i successivi 30 (trenta) giorni.

L'Amministrazione comunale, per il tramite dell'Ufficio di Ragioneria e della Polizia Municipale, si riserva di applicare la clausola risolutiva espressa di cui all' art. 21 (penale) del Capitolato speciale d'oneri.

Si precisa che gli incassi derivanti dall'applicazione delle contravvenzioni non sono computate negli introiti di cui sopra, poiché verranno incassate integralmente dal Comune.

Il pagamento verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche.

Gli estremi identificativi del conto corrente bancario sono i seguenti:

IT 69X0200880111000103758834

Il soggetto delegato ad operare sul conto sopra indicato, è il sig. Stefano Luna, nato a Tricase (LE) il 28 dicembre 1976 ed ivi residente alla via Giaccari s.n.c. (cf: LNU SFN 76T28 L419V).

Il conto corrente dell'Ente sul quale versare il corrispettivo da parte del Concessionario, è il seguente: **IT 72 I 03111 42830 0000000 10177**

ARTICOLO 8: Obblighi del Concessionario

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dal Concessionario sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, oneri, obblighi e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Oneri con i suoi allegati.

Il Concessionario dovrà svolgere l'incarico facendo riferimento alle indicazioni comprese nel citato Capitolato, nei documenti tecnici allegati e rapportarsi con il R.U.P., nonché con il D.E.C. che provvederanno a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni, le informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare l'attività di svolgimento del servizio.

Il Concessionario si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 9: Caratteristiche dei parcometri

I parcometri che verranno installati sul territorio comunale, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

1. omologazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e rispondere a quanto previsto dal Codice della Strada;
2. struttura in acciaio rinforzato con serrature e chiavi di sicurezza;
3. alimentazione con batterie ricaricabili o pannello solare;
4. pagamento a mezzo di monete aventi corso legale, moneta elettronica ai sensi del comma 901 Legge di stabilità 2016 (anche tramite mobile payments) e Tessera Contactless;
5. ricarica delle Tessere Contactless dal parcometro;
6. emissione del titolo di sosta in carta con indicazione della data e dell'orario di fine sosta e relativo importo pagato e indicazione del Comune o altro contrassegno identificativo del soggetto emittente;
7. cassa monete estraibile, non apribile dal personale addetto alle operazioni

di prelievo delle cassette;

8. possibilità di annullamento dell'operazione con restituzione della moneta;

9. installazione di segnalazioni luminose per l'individuazione dei parcometri o cappello con indicazione segnaletica "P";

10. modifica tariffe, calendario perpetuo, informazioni, ecc;

11. resistenza alle temperature esterne a norma GEI -20/+50;

12. grado di protezione agli agenti atmosferici minimo IP54

13. possibilità di gestire due o più tariffe differenti in relazione all'utenza (ticket per residenti - ticket per non residenti - ticket differenziati per la frazione marina);

14. possibilità di inibire l'accesso all'introduzione monete nelle ore o nei giorni di sospensione e di non vigore del servizio.

Il possesso delle richiamate caratteristiche, già certificato con apposita dichiarazione dal legale rappresentante della casa costruttrice dei parcometri, (allegato all'Offerta tecnica) sarà oggetto di apposita dichiarazione una volta installati i parcometri da parte del Concessionario.

Prima dell'installazione, il Concessionario è tenuto a redigere un progetto per il posizionamento dei parcometri nelle aree di sosta, da presentare all'ufficio Tecnico e al Comando della Polizia Municipale del Comune di Vibo Valentia, che lo esamineranno ai fini dell'autorizzazione.

Il tempo di intervento, in caso di rottura o guasto, è pari a 60 minuti e la manutenzione programmata dovrà avvenire almeno ogni sette giorni.

ARTICOLO 10: Funzioni, compiti e responsabilità del Concessionario

A carico del Concessionario risultano i seguenti oneri:

a) apposizione della segnaletica verticale ed orizzontale relativa alle sole aree

adibite a parcheggio a pagamento e successiva manutenzione della stessa; il controllo e rifacimento nel corso della concessione dovrà avvenire con cadenza non superiore a giorni 30 per quanto riguarda la segnaletica verticale e non superiore a mesi 5 per quanto riguarda la segnaletica orizzontale; il Concessionario si impegna a realizzare un parcheggio riservato a portatori di handicap ogni 50 stalli di sosta di colore blu a pagamento, salvo diverse esigenze della Polizia municipale;

b) tenuta in funzione permanente delle apparecchiature con interventi immediati (entro 24 ore dall'evento) in caso di fuori servizio per qualsiasi motivo (compresi atti di vandalismo) e sostituzione in loco delle parti danneggiate;

c) sostituzione del materiale di consumo prima dell'esaurimento in modo da mantenere la continuità di funzionamento;

d) inserimento di Ausiliari del Traffico sosta da adibire ai seguenti compiti:
aiutare le persone in difficoltà nelle operazioni di pagamento;
accertare le violazioni in materia di sosta;

e) qualora il Comune ritenga di ampliare le aree di sosta a pagamento, la Società appaltatrice dovrà fornire i parcometri necessari ed aventi le medesime caratteristiche di quelli già installati, nel numero concordato con il Comando di P.M.;

f) identificazione del personale addetto alla vigilanza mediante cartellino di riconoscimento ben visibile e abbigliamento distintivo, anche rifrangente, che, per non ingenerare confusione, non dovrà contenere simboli o scritte simili a quelli in uso agli organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del Codice della Strada.

g) obbligo del personale addetto di consegnare al Comando P.M., copia dei preavvisi e dei verbali di infrazione al codice della strada entro 3 (tre) giorni dagli accertamenti effettuati, mediante apposita modulistica fornita dal Comando e di segnalare allo stesso ufficio eventuali situazioni problematiche riscontrate. Il Comando P.M. eserciterà un'attività di indirizzo e controllo sull'operato degli accertatori;

h) indicazione, da parte del Concessionario, del nome di una o più persone responsabili di zona per la gestione dei parcheggi e del personale, garantendone la reperibilità tutti giorni feriali dalle 9,00 alle 19,30 tramite apposita utenza telefonica;

i) assunzione a proprio carico, da parte del Concessionario, di tutti gli oneri relativi alla manutenzione dei parcometri installati;

j) prelievo e conteggio degli incassi derivanti dai parcometri, e consegna dei tabulati statistici con le risultanze degli introiti dei parcometri almeno con cadenza mensile o tramite consultazione on-line mediante sistema informatico e previa identificazione dell'utente tramite credenziali riservate che saranno fornite alla PM; quest'ultima modalità di rendicontazione consentirà l'aggiornamento in tempo reale della consultazione di ogni aspetto finanziario legato al servizio oggetto della Concessione.

k) il Comune potrà, in qualsiasi momento, chiedere al Concessionario copia delle registrazioni di una, di più o di tutte le apparecchiature installate e potrà effettuare un dettagliato controllo sugli incassi;

l) smantellare gli automatismi installati e reinstallarli in altro luogo scelto di comune accordo tra le parti, qualora, per necessità di carattere pubblico, si rendesse necessario lo spostamento di tutti o di parte degli automatismi

installati su richiesta del Comune. Nel caso in cui la gestione del servizio si dovesse presentare difficoltosa o addirittura impossibile per cause dipendenti dal Comune (per esempio prolungati lavori stradali), il Comune informerà anticipatamente l'aggiudicatario segnalando per tempo luoghi sostitutivi senza che per ciò l'aggiudicatario possa vantarne pretese di compensi, indennizzi, risarcimenti od altro. Anche in tale caso il costo dello smantellamento e di reinstallazione sarà a carico della ditta aggiudicataria.

m) realizzare tutti i servizi aggiuntivi, di cui all'Offerta tecnica che ad ogni buon fine si allega al presente contratto, che qui devono intendersi integralmente riportati e trascritti.

ARTICOLO 11: Articolazione oraria e tariffe

1. corrispettivo/tariffa:

Quale corrispettivo del servizio per la gestione delle aree di sosta tariffate, spettano all'aggiudicatario gli importi riscossi secondo la tariffa oraria in vigore, pari a € 0,50, applicata per la Zona A (Vibo Centro) e Zona B (Vibo Marina).

Tariffa oraria (o frazione di ora) €. 0,50

Biglietto giornaliero €. 4,00

Abbonamento mensile €. 50,00

Categorie speciali

Abbonamenti 150 ore mensili (riservato dipendenti scuole e personale settore commercio, P.A., dirigenti scolastici, bancari e assicurativi) €. 30,00.

Si precisa che gli abbonamenti riservati alle categorie speciali valgono esclusivamente per la Zona (A o B) ove è sita la sede lavorativa.

2. Articolazione oraria:

Gli orari di funzionamento del sistema di sosta a pagamento sono i seguenti:

Zona A - Vibo Città:

8.00/19.30 da lunedì a sabato;

Zona B - Vibo Marina:

- 8.00/19.30 da lunedì a sabato per i mesi da ottobre a maggio;

- 8.00/24.00 nei mesi da giugno a settembre.

Il Comune, per ragioni di pubblico interesse e per periodi di tempo limitati (massimo gg. 15 in un anno), potrà disporre la sospensione parziale o totale dell'esercizio dei parcheggi con preavviso di cinque (5) giorni, senza alcun indennizzo al Concessionario.

3. veicoli esenti:

I veicoli al servizio delle forze di polizia, i mezzi di soccorso, mezzi comunali e quelli muniti di permesso rilasciato dal Comando di P.M. avranno diritto alla sosta senza pagamento della tariffa, oltre gli effettivi residenti, secondo le modalità indicate nell'art. 8 del Capitolato Speciale d'Oneri.

ARTICOLO 12: Indicazione referente

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera h, il Concessionario indica quale referente per garantire la pronta reperibilità i seguenti collaboratori:

1) Andreacchio Domenico – cell. 335 8418666

2) Giorgiani Massimiliano – cell. 329 3563011

ARTICOLO 13: Risoluzione del contratto e recesso

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

Dopo 3 (tre) formali contestazioni, avviati a mezzo di raccomandata A/R,

per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato Capitolato, il Comune potrà sospendere l'esecuzione del contratto e procedere alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1456 del c.c., fatto salvo il diritto del Comune stesso al risarcimento dei danni.

Il Comune può inoltre chiedere la risoluzione del contratto, nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1671 del c.c. tenendo indenne il Concessionario delle spese sostenute, delle fatture seguite e dei mancati guadagni;
- b) per motivi di pubblico interesse;
- c) per causa di forza maggiore;
- d) nel caso di uso di strumenti di pagamento della sosta diverse dai parcometri ove non preventivamente richieste e autorizzate.

Il Concessionario può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire lo stesso, per cause a lui non imputabili, ai sensi dell'art. 1672 del c.c.

- l) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- m) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

Il Concessionario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, nel caso in cui, secondo le disposizioni previste nel "Protocollo di Legalità" sottoscritto, in data 08 novembre 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo nei confronti del

Concessionario.

ARTICOLO 14: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva

Il presente contratto è sottoposto, altresì, a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite e di quanto previsto dal Capitolato di gara, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014. Giusto protocollo di legalità stipulato tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, in data 08 novembre 2017 e depositato agli atti, prot. n. 50839 del 21 novembre 2017.

ARTICOLO 15: Clausola arbitrale

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tutte le controversie tra il Comune e il Concessionario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Vibo Valentia. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 16: Cauzione definitiva

Il Concessionario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, cauzione definitiva dell'importo di €. 90.000,00 (euro novantamila/00), a mezzo polizza fidejussoria n. G359/00A0695608, rilasciata in data 15 dicembre 2017, dalla compagnia Groupama Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Lecce Cicolella.

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, il Concessionario ha usufruito del beneficio della riduzione del 50%, prevista dalla normativa applicabile, perché in possesso della certificazione ISO 9001:2008, rilasciata dalla M.S.C. ERT s.r.l., in data 18 novembre 2015 (data di prima emissione), con scadenza 15 settembre 2018; giusto certificato n. CQ 000616, presentato in copia conforme all'originale dichiarato dalla parte.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concessionario, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione.

ARTICOLO 17: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il Concessionario ha presentato, inoltre, copia della polizza assicurativa RCT/RCO n. 105886444, per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, con allegata quietanza di pagamento valida fino al 25/07/2018, rilasciata, dalla compagnia Groupama Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Lecce, in data 31 luglio 2017, con il massimale pari ad €. 1.000.000,00 (euro unmilione/00).

ARTICOLO 18: Consegna dei lavori e inizio del servizio

La consegna dei lavori avviene contestualmente alla stipula del presente contratto e, pertanto, dalla data odierna, decorre il termine di venti giorni lavorativi, fatta eccezione per circostanze che oggettivamente ne determinano l'impossibilità da accertare in contraddittorio con il D.E.C., entro il quale andrà attivato il servizio, ai sensi dell'art. 11, comma 2° del Capitolato speciale d'onori.

Il mancato rispetto del suindicato termine costituirà ragione di formale

contestazione, valevole ai sensi dell'art. 20 comma 1 del C.S.A..

ARTICOLO 19: Sistemi di pagamento e rendicontazione

Il sistema di pagamento avverrà esclusivamente per mezzo dei parcometri che dovranno garantire la possibilità di pagamento a mezzo di moneta elettronica.

Il Comune si riserva la facoltà di autorizzare anche il sistema di pagamento a mezzo di altri titoli abilitativi alla sosta (grattini e/o schede elettroniche prepagate e/o applicazioni on-line). In tal caso il Concessionario provvede, a sue spese, all'acquisto e alla distribuzione di detti titoli, istituendo un numero adeguato di punti vendita, anche avvalendosi di attività commerciali convenzionate presenti nelle varie zone dei parcheggio. **E' fatto divieto di vendere titoli di sosta tramite gli ausiliari della sosta.** La consegna delle schede prepagate (grattini e/o schede elettroniche) ai punti vendita, dovrà avvenire a mezzo di verbale in duplice copia, sottoscritto dall'addetto del Concessionario e dal rivenditore. Copia di detto verbale deve essere consegnata al Comando P.M.. Le schede prepagate devono essere prenumerate, progressivamente e riportare il valore di acquisto, oltre che il nominativo dell'Ente appaltante e della Società appaltatrice. La numerazione progressiva deve risultare dalla fattura di acquisto e quest'ultima deve essere prodotta in copia al Comando di P.M. quale documentazione contabile. Ai punti vendita che provvederanno alla consegna dei titoli abilitativi sarà riconosciuto un aggio, che verrà detratto nella rendicontazione prima dell'aggio da versare al Comune. **La ditta aggiudicataria dovrà consentire all'Amministrazione comunale la consultazione, in tempo reale, degli incassi registrati dalla vendita dei titoli stessi per giorni, numero di**

consegna, punti vendita.

Abbonamenti:

Il rilascio degli abbonamenti sarà gestito direttamente dal Concessionario sulla base delle prescrizioni fornite dalla Stazione appaltante.

Rendicontazione:

Con cadenza mensile, il Concessionario provvederà alla consegna dei tabulati statistici con le risultanze degli introiti dei parcometri direttamente al Comando di Polizia Municipale.

Il Concessionario si impegna ad aprire, c/o un istituto di credito bancario, un apposito conto corrente su cui accreditare tutti gli incassi derivanti dalla vendita dei titoli di sosta, comunque denominati.

In caso di vendita di grattini e/o schede elettroniche, il Concessionario deve consegnare mensilmente al Comando di P.M. tutta la documentazione inerente la movimentazione degli stessi (fatture d'acquisto, copie dei verbali sopra richiamati e copia dei corrispettivi di vendita).

ARTICOLO 20: Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 15 del C.S.A., in caso di violazione di quanto sopra disposto, sarà risolto di diritto con incameramento della cauzione prestata.

ARTICOLO 21: Obblighi del Concessionario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

Il Concessionario dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b) del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di comparto e

di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

Il Concessionario, altresì, ha l'obbligo:

- a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nella gestione del servizio, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento del lavoro;
- b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Il Comune rimarrà estraneo ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il Concessionario ed il suo personale, pertanto, salvo disposizioni di legge, alcun diritto potrà essere vantato nei confronti del Comune.

Gli incaricati dovranno essere dotati di divisa e contrassegno di riconoscimento forniti dal Concessionario.

In qualsiasi circostanza gli addetti al servizio dovranno mantenere un comportamento corretto ed educato nei confronti dei cittadini e dei funzionari della polizia locale.

Qualora per giustificati motivi il Comune ritenesse necessario sostituire il personale addetto al servizio e alla vigilanza delle aree di parcheggio a pagamento, il Concessionario dovrà provvedere in merito entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta.

ARTICOLO 22: Domicilio del Concessionario

A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni del Concessionario, è la sede legale di Tricase (LE) via Daniele Manin - cell. 346 4270289 – mail: sanlucamultiservice@gmail.com – pec: sanlucamultiservice@pec.it -

ARTICOLO 23: Spese contrattuali

Sono a carico del Concessionario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

ARTICOLO 24: Registrazione

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 25: Protocollo di legalità

Le parti danno atto della vigenza del Protocollo di legalità stipulato in data 8.11.2017 fra il Comune di Vibo e l'Ufficio Territoriale del Governo le cui clausole devono intendersi approvate integralmente in ogni loro parte e così da fare parte del presente contratto.

In particolare:

- a) la sopravvenuta interdittiva antimafia a carico del Concessionario è motivo di risoluzione del presente contratto e, salvo comunque il risarcimento del maggior danno mediante le ordinarie azioni risarcitorie, comporta un danno nella misura del 10% del valore del bando di gara;
- b) il concessionario è obbligato a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con

riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli art. 2 e 3 del Protocollo di legalità, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

ARTICOLO 26: Norme di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Oneri, agli atti di gara tutti ed agli allegati al presente atto. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 27: Trattamento dei dati personali

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa il Concessionario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 25 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi della vigente normativa.

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Dott. Filippo NESCI

IL CONCESSIONARIO

Avv. Stefano LUNA

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Michele Fratino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di

aver letto e compreso:

- gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 25 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il Protocollo di legalità, sottoscritto in data 08 novembre 2017, tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, allegato al presente atto in formato digitale, con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, che le parti con il presente atto hanno espressamente accettato e sottoscritto per accettazione, nonché le clausole in esso contenute che vengono di seguito elencate:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/vibovalentia>. e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta Impresa si impegna a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei

rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contratto, sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del

contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 8

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola n. 9

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti

dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p.. 322 c.p.. 322-bis C .P.. 346-bis c.p.. 353 c.p. e 353-bis c.p.

Clausola n. 10

Nei casi previsti alle clausole n. 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante, è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub- contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Dott. Filippo NESCI

IL CONCESSIONARIO

Avv. Stefano LUNA

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Michele Fratino